DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI

Art. 5

Bonifica delle aree inquinate da rifiuti

(Programma d'emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento). Ai fini della predisposizione del primo censimento sulla produzione e smaltimento dei rifiuti, funzionale alla predisposizione del programma di cui al comma 4, le imprese con piu' di 100 addetti in attivita' di esercizio anteriormente al primo novembre 1987, provvedono a comunicare entro il 30 novembre 1988, al Ministero dell'ambiente e alla regione in cui ha sede l'insediamento produttivo, le informazioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1988, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 227 del 27 settembre 1988. Entro il 30 novembre 1988, le imprese realizzatrici di impianti per lo smaltimento dei rifiuti industriali notificano al Ministero dell'ambiente i propri programmi di investimento per i successivi tre anni. Il Ministro dell'ambiente provvede, con il concorso delle regioni, alla verifica della potenzialita' di smaltimento di ciascun impianto al quale le imprese abbiano dichiarato di aver conferito i rifiuti. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, sulla base dei piani regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ove esistenti, forniscono al Ministro dell'ambiente indicazioni sulla quantita' e qualita' dei rifiuti prodotti, distinti per tipologia, sulla capacita' di smaltimento o di recupero degli impianti autorizzati o di cui e' in corso l'istruttoria, sulla stima del fabbisogno residuo, nonche' le proposte di intervento necessarie per assicurare la integrale copertura del fabbisogno. Nei successivi trenta giorni, sulla base delle indicazioni di cui al comma 3 e delle informazioni di cui dispone direttamente, il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, presenta al Consiglio dei ministri un programma volto ad individuare un sistema integrato di aree di stoccaggio e pretrattamento, di impianti di smaltimento e di discariche necessari alla copertura del fabbisogno programmato e a fronteggiare le situazioni piu' urgenti che richiedono lo smaltimento in particolare di rifiuti tossici e nocivi. Il programma e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma quarto, ciascuna regione adotta gli atti necessari per la localizzazione del programma d'emergenza e individua, sentiti gli enti locali interessati e tenendo conto dei piani di smaltimento di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le aree del proprio territorio da destinare alla realizzazione del sistema integrato di cui al

comma quarto. Qualora la regione non provveda nei termini agli obblighi di cui al comma 5, si provvede in via sostitutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il predetto decreto e' notificato alla regione e agli enti locali interessati. Le opere individuate ai sensi dei commi quinto e sesto sono dichiarate di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti.

Versione in vigore dal 10 novembre 1988, non più in vigore dal 2 marzo 1997 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali
Estremi	Decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-smaltimento-dei-rifiuti-industriali/art-5-bonifica-delle-aree-inquinate-da-rifiuti/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it